



Presidenza del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

N. 12.472.002

CONSIGLIO NAZ. INGEGNERI
PERVENUTO
10 SET. 1996
PROT. N. 441

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre, 114
00187 ROMA
(Rif. n. 441/U-VS/96 del 23.5.96)

OGGETTO: Interpretazione dell'art. 2 del D.M. 4.3.96 "Proroga del termine di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni sismiche, di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996".

Con la nota sopracitata codesto Consiglio ha chiesto alcuni chiarimenti circa l'interpretazione dell'art. 2 del decreto in oggetto.

Al riguardo, tenuto conto anche dell'avviso recentemente espresso dall'Ufficio Studi e Legislazione di questo Ministero sullo specifico punto della norma, si fa presente quanto segue.

La disposizione transitoria di cui all'art. 2 del D.M. 4.3.96 si applica, in primo luogo, alle costruzioni già iniziate alla data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche, e cioè alla data del 5 giugno 1996, per le quali sia stato regolarmente effettuato il deposito ai sensi dell'art. 17 della legge 2.2.74 n. 64.

Inoltre è da ritenere, anche alla luce dei criteri ermeneutici contenuti in precedenti pareri resi dal Consiglio Superiore dei LL.PP., che nell'accezione di "opere in corso" possano comprendersi anche quelle per le quali, alla data del 5 giugno '96 risulti effettuato il deposito del progetto ai sensi dell'art. 17 della legge 64/1974.

Il medesimo regime transitorio riguarda infine, anche le opere citate dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 5.11.71 n. 1086 (opere eseguite per conto dello Stato o per conto delle Regioni, delle Province e dei Comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere) "per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per il relativo appalto, ovvero sia intervenuta la stipulazione del contratto di appalto a trattativa privata".

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

AP/SC/4410

[Handwritten signature]